

REGOLAMENTO (CEE) N. 2941/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1990.

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2568/90⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti; che è opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità di approvvigionamento di alcole;

considerando che le gare indette dal presente regolamento sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costituisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche; che è possibile quindi adeguare il livello della cauzione di buona esecuzione e modificare le modalità relative al suo svincolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono indette quattro gare semplici numerate da 50/90 a 53/90 per la vendita di un quantitativo totale di

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 11.

200 000 hl di alcole a 100 % vol proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano. Ciascuna gara verte su un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità economica europea;

— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:

— Guatemala,

— Belize,

— Honduras, comprese le isole Swan,

— El Salvador,

— Costa Rica,

— San Cristoforo e Nevis,

— Haiti,

— Bahamas,

— Repubblica dominicana,

— Antigua e Barbuda,

— Dominica,

— Isole Vergini britanniche e Montserrat,

— Giamaica,

— Santa Lucia,

— San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,

— Barbados,

— Trinidad e Tobago,

— Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,

— Aruba,

— Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,

— Guyana,

— Isole Vergini degli Stati Uniti.

— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole sono indicati nei rispettivi bandi delle gare semplici numerate da 50/90 a 53/90.